

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 458

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONDORELLI, MARINUCCI MARIANI, PERINA, PULLI, CARRARA, NAPOLI, MINUCCI Daria, VENTRE, CARLOTTO, ZITO, MURATORE, RUSSO Raffaele, COLOMBO SVEVO, BARGI, MEO e SELLITTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1992

Norme in materia di prelievi di cornea e di parti di cadavere
non facilmente deperibili

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema dei trapianti di cornea, necessari per consentire a numerosi pazienti di mantenere la vista o riacquistarla, non presenta aspetti di particolare difficoltà e delicatezza quali quelli propri dei trapianti degli organi parenchimali. Infatti, le cornee possono essere prelevate anche da soggetti a cuore fermo e deceduti da alcune ore. Tuttavia la legislazione vigente rende difficili tali prelievi perchè impone che i prelievi stessi si svolgano alla presenza di un collegio medico, previa effettuazione di un elettroencefalogramma. Il disegno di legge si propone di snellire le procedure per il prelievo delle cornee consentendo l'effettuazione del prelievo stesso a domicilio, e rinvia ad un decreto del Ministro della sanità per la

disciplina della conservazione dei tessuti in questione, nonchè per la loro messa a disposizione di strutture che effettuano innesti corneali. Tale disciplina viene anche estesa alle altre parti di cadavere non facilmente deperibili.

Nel disegno di legge è inserito anche un articolo che semplifica la procedura per l'accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile, che può essere effettuato anche a domicilio mediante rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi. Una sollecita approvazione del disegno di legge consentirebbe di avviare a soluzione un problema doloroso, dati i tempi lunghi che la normativa vigente comporta per ottenere la disponibilità di cornee.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Accertamento della morte mediante mezzi strumentali)

1. La morte per arresto cardiaco irreversibile può essere accertata nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio mediante rilievo continuo dell'elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi.

2. La morte è accertata e dichiarata da un medico esperto in cardiologia.

Art. 2.

(Disposizioni particolari per i prelievi di cornea e di parti non facilmente deperibili)

1. Le operazioni di prelievo della cornea o del bulbo oculare, purchè siano rispettate le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, possono essere effettuate nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio.

2. Le cornee, prelevate ai sensi del comma 1, sono opportunamente conservate, secondo le disposizioni da emanarsi con circolare del Ministro della sanità, e messe a disposizione degli istituti, ospedali e case di cura che effettuano innesti corneali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono alle operazioni di prelievo di parti di cadavere non facilmente deperibili individuate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.